

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to:MONGE Mario

Il Segretario Comunale
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

La presente deliberazione è stata comunicata in data 24-lug-2013 (data pubblicazione) ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.267/2000.

UFFICIO TECNICO
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

UFFICIO RAGIONERIA
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto
Regolarità Contabile
Copertura Finanziaria

UFFICIO PERSONALE
Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del messo comunale – che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 24.07.2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000

Torre San Giorgio, 24.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 11.07.2013

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo

Torre San Giorgio, li 24.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.



Copia/
Estratto

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61

OGGETTO:

CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 - LEGGE N. 35/2012, COSÌ COME INTEGRATO DALL'ART.28 DEL D.L. 69/2013

L'anno duemilatredici addì undici del mese di luglio alle ore ventidue e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presenze
1. MONGE Mario - Sindaco	Presente
2. ALBERTENGO Massimo - Vice Sindaco	Presente
3. CRAVERO Paolo - Assessore	Presente
4. ALBERTENGO Livio - Assessore	Presente
5. ARNOLFO Daniele Giorgio - Assessore	Presente
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 – LEGGE N. 35/2012, COSÌ COME INTEGRATO DALL'ART. 28 DEL D.L. 69/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la Legge n°241 del 1990 e successive modifi che ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35 - con cui è stato modificato l'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;
- Considerato che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione stessa disponendo, in particolare:
 - con il comma 9 bis che “L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”;
 - con il comma 9 ter che “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;
- Visto l'art.28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, rubricato *Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento*)
 1. *La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro*
 2. *Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.*
 3. *Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice*
- Considerato che l'art. 2 della Legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato, stabilisce che, *entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunicati all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;*

- Dato atto che :
 - questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;
 - il Sindaco, con propri provvedimenti, ha provveduto a conferire la titolarità di Posizione Organizzativa a norma dell'art. 109 D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 C.C.N.L. del 31/3/99;
- Ritenuto, pertanto, di individuare nel Segretario Comunale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente, nonché ai sensi dell'art. 28 del D.L. 69/2013 nel caso d'inerzia nel termine di conclusione del procedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990;
- il D. L. n. 5/2012, convertito nella L. n.35/2012;
- il D.L. 69/2013
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale;

DATO ATTO CHE per la presente deliberazione non è stato rilasciato alcun parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la medesima non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. Di individuare nella persona del Segretario Comunale pro tempore, la figura cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia, previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, come novellata dal D.L. n°5 de l 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35;
2. Di individuare nella persona del Segretario Comunale pro tempore, la figura cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia nel termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area ed al Segretario comunale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale nell'ambito della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
5. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.